



**Regione Siciliana**  
Assessorato delle Attività Produttive



Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale 80012000826

**Dipartimento Regionale delle Attività Produttive**

90135 Palermo – via degli Emiri, 45

[www.regione.sicilia.it/attivaproduttive](http://www.regione.sicilia.it/attivaproduttive)

Posta elettronica/mail:

[urp.attivitaproduttive@regione.sicilia.it](mailto:urp.attivitaproduttive@regione.sicilia.it)

[dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it)

U.R.P.: 0917079552 - 0917079439 – 0917079742

**Servizio 5 – Affari Legali e Contenzioso**

90135 Palermo – via degli Emiri, 45  
Tel. 091/70797426 - Fax 091/7079537

Posta elettronica/mail:

[serviziolegale.attivitaproduttive@regione.sicilia.it](mailto:serviziolegale.attivitaproduttive@regione.sicilia.it)

Palermo, Prot. n 69534 /5.01 in data 15 dicembre 2014

Allegati n. ==

**Oggetto: circolare** - art 18 della legge 30 ottobre 2014 nr. 61 (Legge Comunitaria 2013 bis), recante *Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI*. – **nuova fattispecie sanzionatoria** – competenza dell'Assessorato Regionale Attività Produttive.

**All'Anci**  
**All'Arma dei Carabinieri**  
**Al Corpo Forestale della Regione Siciliana**  
**Al Corpo Forestale dello Stato**  
**Alla Guardia Costiera**  
**Alla Guardia di Finanza**  
**Alle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana**

E, p.c.:  
**All'Assessorato Regionale delle Risorse agricole**  
**All'Assessorato Regionale della Salute**

Con l'entrata in vigore della legge 61/2014 (c.d. legge comunitaria 2013 bis), sono state modificate alcune disposizioni della Legge 14 gennaio 2013 n. 9 (*Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*); in particolare l'art. 7 comma 2, individuando una nuova fattispecie suscettibile di sanzione in via amministrativa (al successivo comma 3), dispone quanto segue:

*“Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta”.*

La violazione della prescrizione così modificata comporta:

- 1) l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000
- 2) la confisca del prodotto.

Gli enti, gli uffici e gli organi, militari e civili, preposti all'accertamento delle sanzioni dovranno trasmettere i relativi verbali (per i quali non sia avvenuto il pagamento spontaneo nel termine di 60 giorni dalla contestazione dell'illecito) a questo Dipartimento (Servizio 5), avendo cura di precisare nei medesimi processi verbali tutte le indicazioni utili alla valutazione della gravità della violazione commessa ed alla

conseguente determinazione della sanzione da infliggere con ordinanza di ingiunzione, ai sensi della L. 689/1981. Si conferma infatti che questo Dipartimento, ai sensi della normativa regionale in vigore, è titolare della competenza sanzionatoria nella materia in questione.

Distinti saluti

**Il Dirigente del Servizio**  
f.to (Nasca)

**Il Dirigente Generale**  
f.to (Ferrara)